



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **17039/2019** promosso da:

PELLINI CAFFE' S.P.A. (C.F. 00668920325) con il patrocinio dell'avv. ZILIOLO TITO

RECLAMANTE

contro

ESSSE CAFFE' SPA (C.F. 02065720373) con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRI NICOLA

MASSIMILIANO PETRONI (C.F. PTRMSM70P01B157F) con il patrocinio dell'avv. ROSCINI VITALI VITTORIO, elettivamente domiciliato in Via Moretto, 84 - Brescia presso il difensore

RECLAMATI

all'esito dell'udienza del 10 gennaio 2020 ha emesso la seguente

ORDINANZA

1- Con atto depositato il 28.11.2019 PELLINI CAFFE' S.P.A. proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 13.11.2019 ("Ordinanza") con cui il tribunale aveva rigettato, per carenza di *fumus boni iuris*, il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 13 agosto 2019.

In riforma dell'Ordinanza la reclamante chiedeva di inibire alla concorrente, la reclamata ESSSE CAFFE' S.P.A., la continuazione degli atti concorrenziali descritti in narrativa, volti allo sviamento dei propri collaboratori, operativi nella zona di Brescia, e della clientela precedentemente gestita dall'altro resistente, l'agente Massimiliano Petroni, entro i confini della medesima zona.

La reclamante esponeva "*come, da inizio estate, sia in corso un'azione su larga scala da parte della diretta concorrente ESSSE CAFFÈ S.p.A., impresa di torrefazione del caffè la quale, stornando in blocco ex collaboratori della PELLINI CAFFÈ S.p.A. (l'ex capodistretto Lazzarini e gli ex agenti Petroni, Boni, Peccenini, Gobbetti, Pozzi), grazie alla condotta di questi ultimi sta illecitamente sviando a proprio favore anche la clientela dell'odierna reclamante, sino a poca fa servita dai collaboratori per conto della società esponente, con l'obiettivo di sottrarre alla PELLINI CAFFÈ S.p.A. l'intera area di Brescia, Mantova e Verona, al di fuori di ogni regola di lealtà e correttezza concorrenziale*".



Evidenziava in particolare *“come il Sig. Petroni, per quanto riguarda il Comune di Brescia, sta operando per conto della Essse Caffè S.p.A. nella medesima area in precedenza seguita per conto della Pellini Caffè S.p.A., come emerge in modo incontrovertibile dall’esame dell’art. 2 del contratto di parte ricorrente e dell’allegato B) del contratto prodotto dai resistenti”*.

Con riferimento all’asserito storno di collaboratori, deduceva che *“fin dal maggio 2019, quando ancora era dipendente “Pellini”, il Sig. Paolo Lazzarini aveva attivamente agevolato il “cambio di casacca” di tutto il suo team di lavoro, secondo tempistiche studiate “a tavolino” e dimissioni orchestrate “ad orologeria”, finalizzate ad indebolire l’ex azienda mandante facendo venir meno il loro presidio, per poterle così sottrarre il maggior numero di clienti possibile. Il tutto facendo leva su condizioni contrattuali a favore dei “fuoriusciti” del tutto anomale (il pagamento di un fisso garantito per due anni e provvigioni aggiuntive in caso di nuove acquisizioni)”*, come confermato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dagli informatori.

Con particolare riguardo alle modalità utilizzate dalla resistente per il reclutamento dei collaboratori, rilevava che *“la società di c.d. “cacciatori di teste” era solo uno “schermo”, perché l’attività di contatto e reclutamento della Essse Caffè S.p.A., per quel che riguarda gli agenti ex “Pellini”, avveniva per il tramite dell’ex capoarea della Pellini Caffè S.p.A., Sig. Paolo Lazzarini. Quest’ultimo, infatti, quando ancora era dipendente “Pellini” con la funzione di capoarea della rete di vendita, in spregio ai propri doveri di fedeltà, già agiva “sotto copertura” per conto della Essse Caffè S.p.A., invitando gli agenti che doveva coordinare a mandare il proprio curriculum alla ditta concorrente con cui, di lì a breve, avrebbe iniziato a lavorare. Non è difficile comprendere come il “contatto” tra Essse Caffè S.p.A. e il Sig. Paolo Lazzarini sia stato l’attuale A.D. di Essse Caffè S.p.A. Dott. Canio Pappadà. Il Sig. Paolo Lazzarini, infatti, era ben noto all’attuale A.D. di Essse Caffè S.p.A. Dott. Canio Pappadà, avendo lavorato insieme in Pellini Caffè S.p.A. per anni, unitamente a tutti gli agenti “fuoriusciti”, quando il Dott. Pappadà rivestiva il ruolo di direttore commerciale in Pellini Caffè S.p.A.”*.

Osservava inoltre che *“in pochi giorni non solo tutti gli ex agenti “Pellini” di quelle aree avevano inviato i loro curricula (Petroni e Sandri per Brescia, Pozzi e Peccenini per Mantova, Gobbetti e Boni per Verona), ma addirittura tutti, tranne il solo Sandri, avevano già raggiunto accordi commerciali con la Essse Caffè S.p.A.. Tempistiche di questo tipo – era stato fatto notare – si potevano giustificare solo con la presenza di una “talpa” all’interno della Pellini Caffè S.p.A. (il Sig. Paolo Lazzarini) che, su istruzioni della Essse Caffè S.p.A., si era mossa per “dirottare” il vecchio team del Dott. Canio Pappadà dalla Pellini Caffè S.p.A. alla Essse Caffè S.p.A.”*

In tal senso sottolineava come *“la circostanza che i contratti di agenzia (del Sig. Petroni e degli altri “fuoriusciti”) fossero stati formalmente sottoscritti solo dopo le dimissioni (ingiustificate) dei collaboratori fosse del tutto ininfluenza, perché l’accordo relativo al “passaggio alla concorrenza” era già stato raggiunto a maggio 2019. Anzi, proprio la scelta di “dilatare” le tempistiche di questo “passaggio” era il chiaro indicatore della volontà della Essse Caffè S.p.A. di massimizzare l’impatto della propria azione di sviamento. È evidente, infatti, che un agente o un collaboratore pronto a passare alla Essse Caffè S.p.A. di certo non avrebbe “presidiato” la sua zona ma, anzi, avrebbe agevolato lo sviamento, sia in modo attivo, sia lasciando “campo libero” ai suoi futuri mandanti / datori di lavoro di fare il “bello e il cattivo tempo”, senza curarsi di avvisare la Pellini Caffè S.p.A. di prendere adeguate contromisure. La Essse Caffè S.p.A. e gli ex collaboratori – si era fatto notare – avevano così potuto organizzare con tutta calma ogni passaggio della loro strategia di sleale concorrenza nei confronti dell’odierna reclamante: studiare il territorio, negoziare i “passaggi”, concordare le dimissioni e*



quant'altro, e quindi, secondo tempistiche "ad orologeria", procedere con lo sviamento di clientela nel momento ritenuto più opportuno".

Richiamava le dimissioni senza preavviso del resistente Petroni, rassegnate sulla base di una (insussistente) giusta causa, e la violazione da parte dello stesso del patto di non concorrenza, sottolineando come la concorrente fosse pienamente consapevole dell'esistenza di tale vincolo contrattuale al momento dell'instaurazione del rapporto.

Lamentava l'acquisizione *"in blocco e simultanea"* di *"tutta la forza vendite della Pellini Caffè S.p.A. per la zona di Mantova, Verona e Brescia (il capodistretto Lazzarini, gli ex agenti Peccenini, Pozzi, Boni, Gobbetti e Petroni), con l'esclusione del solo Sig. Paolo Sandri, non per scelta della controparte, ma per il rifiuto dello stesso di "tradire" la propria mandante"*. Con particolare riferimento all'area di Brescia, osservava che la stessa *"era seguita fino alle dimissioni del Sig. Massimiliano Petroni solo dallo stesso e dal Sig. Sandri, sotto la direzione del Sig. Paolo Lazzarini. È chiaro che se ad una struttura di vendita si toglie il coordinatore e il 50% della forza vendite la si svuota!"*, sottolineando in proposito che *"l'efficacia della rete commerciale è direttamente collegata alla conoscenza del territorio e dei clienti di una determinata zona. Anche se la Pellini Caffè S.p.A. ha subito "dirottato" altri collaboratori dalle loro aree di origine a quella di Brescia precedentemente ser-vita dal Sig. Petroni nessuno di essi aveva, in quel momento, conoscenze tali per poter efficacemente fare fronte alla situazione, prova ne sia il rilevante numero di bar passati alla Essse Caffè S.p.A. nonostante il loro intervento"*.

Con specifico riferimento all'*animus nocendi* deduceva che *"sottraendo in blocco e simultaneamente la forza vendite della Pellini Caffè S.p.A., la Essse Caffè S.p.A. si è creata un vantaggio competitivo sleale perché, svuotando l'organizzazione concorrente di uno staff di soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata ha, di fatto, reso inefficace un concorrente nell'area in questione. Di ciò la Essse Caffè S.p.A. ha beneficiato in concreto: - Nell'arco temporale maggio 2019 – luglio 2019, potendo fare il "bello e il cattivo tempo" nell'area del Sig. Petroni, non più dallo stesso presidiata. La Essse Caffè S.p.A., in questa fase, ha potuto organizzare con tutta calma ogni passaggio della propria strategia di sleale concorrenza nei confronti dell'odierna reclamante: studiare il territorio, negoziare i "passaggi", concordare le dimissioni e quant'altro, e quindi, secondo tempistiche "ad orologeria", procedere con lo sviamento di clientela nel momento ritenuto più opportuno. Si veda, a conferma, quanto evidenziato nel precedente paragrafo e riportato nelle note conclusive.*

- Da fine luglio 2019 in poi, dopo le dimissioni del Sig. Petroni, potendo operare in condizione di vantaggio rispetto alla concorrente, mentre quest'ultima cercava di fare fronte alla situazione critica e del tutto inaspettata che si era creata. Sotto quest'ultimo profilo, il dato oggettivo è che, mentre la Pellini Caffè S.p.A., con fatica, cercava di riorganizzarsi, la Essse Caffè S.p.A. gli ha sottratto un numero rilevante di bar, causandole un danno gravissimo".

In tema di sviamento di clientela la reclamante deduceva come la controparte avesse provveduto a *"suggerire agli esercenti di contestare i contratti in essere con altre aziende (circostanza ammessa a pag. 13 - memoria difensiva ESSSE CAFFÈ S.p.A.), al fine di spingerle a sottoscriverne di nuovi con la propria. Nello specifico, infatti, i responsabili della ditta resistente odierna reclamata, al solo fine di accaparrarsi nuovi clienti, avevano convinto molti esercenti a ritenere nulle le penali applicate ai rapporti di somministrazione dalla PELLINI CAFFÈ S.p.A., spingendoli ad agire giudizialmente contro quest'ultima. A conferma si era evidenziato come il supporto fornito fosse stato talmente "efficiente" che molti esercizi avevano inviato la stessa lettera "ciclostile" (cfr. all. n. 29),*



con la quale – guarda caso – facevano propri i “suggerimenti” della Essse Caffè S.p.A., difendendosi con le stesse argomentazioni riportate a pag. 13 della memoria costitutiva della controparte.

Non solo: si era anche chiarito come, oltre ad aver ingenerato il dubbio di una condotta scorretta da parte della PELLINI CAFFÈ S.p.A., la ESSSE CAFFÈ S.p.A. si fosse pure “presa il disturbo” di fornire “le armi” agli esercizi in precedenza serviti dalla concorrente, dando, tramite i propri responsabili, pareri atti a contrastare le richieste dell’odierna reclamante”.

Lamentava inoltre lo sfruttamento da parte della resistente di informazioni commerciali riservate in possesso dell’agente stornato, “relative alle condizioni praticate da quest’ultima ai clienti finali dell’area di competenza (in particolare i contratti in essere con gli stessi e, più in generale, tutte le condizioni applicate alla fornitura)”, al fine di “formulare offerte migliorative per favorire il passaggio dei bar alla ESSSE CAFFÈ S.p.A.”. A tale specifico riguardo osservava quanto segue: “ Considerato che l’area di Brescia è molto ampia, non è credibile che l’ex agente “Pellini” potesse ricordare a memoria tutte le condizioni economiche specificatamente riportate nei contratti di questi esercizi, l’entità del premio fedeltà erogato, i quantitativi di caffè previsti, le penali, le attrezzature offerte in comodato ecc. Che gli agenti avessero a disposizione i contratti in questione è pacifico essendo il loro lavoro quello di gestire il rapporto con i bar. Tenuto conto che i bar passati alla concorrenza sono stati stornati in blocco e tutti nello stesso momento è più coerente e realistico ritenere che ciò sia avvenuto proprio perché la Essse Caffè S.p.A. era stata messa al corrente di queste informazioni riservate in modo organico e completo direttamente dal Sig. Petroni. A tal proposito, si ricorda un precedente del Tribunale di Mantova (ord. n. 5/2003 reg. reclami del 16.05.2003) (cfr. all. n. 36) che ha riconosciuto come informazioni che superano la capacità mnemonica della persona quelle relative alle condizioni contrattuali applicate agli esercizi somministrati e, come tali idonee a giustificare la tutela richiesta dalla Pellini Caffè S.p.A.. Il precedente è particolarmente rilevante perché riguarda un’attività di riconosciuta concorrenza sleale posta in essere da società sempre riconducibile alla famiglia Segafredo, come la Essse Caffè S.p.A.. Ammesso e non concesso che la trattativa con i bar passati alla Essse Caffè S.p.A. non sia stata seguita dal Sig. Petroni in ruolo attivo, è comunque evidente che la “passività” dello stesso è stata sfruttata coscientemente dalle controparti per agevolare lo storno degli esercizi”.

2.1 Essse Caffè s.p.a. contestava le tesi avversarie, evidenziando il numero esiguo (sei in tutto) di bar passati da un concorrente all’altro, la modestia del fatturato derivante dai medesimi (largamente inferiore a quello dedotto nel reclamo) e la diversità della zona coperta da Petroni rispetto al periodo di collaborazione con la controparte. Lamentava la molteplicità di iniziative cautelari assunte dalla controparte, perlopiù conclusesi con provvedimenti di rigetto e deduceva di avere selezionato ventuno agenti di diversa provenienza, ivi inclusi quelli precedentemente in forza alla controparte, i quali avrebbero esercitato il recesso per giusta causa, alla luce delle problematiche organizzative affrontate nell’ultima fase del rapporto di agenzia.

Rilevava l’insussistenza di *animus nocendi* nonché del *periculum in mora* e concludeva per la conferma integrale dell’Ordinanza.



2.2. Petroni eccepiva in via preliminare l'incompetenza per materia di questo tribunale, a favore del giudice del lavoro.

Nel merito concludeva per il rigetto del reclamo, contestando la pretesa violazione del patto di non concorrenza, non avendo lo stesso mai contattato alcuno dei "vecchi clienti", anche a causa della diversità della zona affidatagli dal nuovo preponente.

Si riportava inoltre alle dichiarazioni rese dagli informatori, in particolare dai gestori dei bar passati al nuovo fornitore, i quali avrebbero all'unanimità confermato che le motivazioni della sostituzione sarebbero riconducibili unicamente alla qualità del prodotto. Per il resto sviluppava argomentazioni difensive sovrapponibili a quelle dell'altra parte resistente, sotto il profilo dell'assenza di *animus nocendi* (le circostanze verificatesi sarebbero frutto di regolari dinamiche concorrenziali) nonché del *periculum in mora*.

3. Il reclamo non può essere accolto. L'Ordinanza va quindi confermata, potendosi ritenere condivisibili le motivazioni che hanno indotto il giudice di prime cure a non ravvisare, allo stato, i presupposti per la concessione dei provvedimenti richiesti.

Preliminarmente il Collegio rileva la tardività della produzione documentale effettuata dalla reclamante in sede di udienza collegiale, trattandosi di una dichiarazione che ben avrebbe potuto essere acquisita in data antecedente all'introduzione del procedimento di reclamo, assicurando così il rispetto del principio del contraddittorio. In ogni caso il documento, datato 12.12.2019, risulta inidoneo a rivestire efficacia probatoria, nella misura in cui si risolve nella surrettizia introduzione nel procedimento di una sorta di testimonianza *de relato*, resa da un attuale agente di Pellini Caffè, che intervista il titolare di un bar sito a Chiari: è evidente, infatti, come il dichiarante non abbia diretta conoscenza dei fatti che parte reclamante mira a dimostrare.

Nel merito il Collegio osserva che la reclamante fonda le proprie richieste sulle medesime considerazioni, in fatto e in diritto, già sottoposte avanti al giudice di prime cure, lamentando un'erronea interpretazione dei fatti e applicazione delle norme. In particolare il reclamo si sofferma lungamente su varie circostanze di dettaglio (emblematica in tal senso è la descrizione del perimetro della zona assegnata a Petroni) che invero appaiono rivestire una limitata rilevanza ai fini della decisione, influenzata piuttosto da considerazioni su profili di carattere più generale, con riferimento ai quali le allegazioni non sono, tuttavia, altrettanto puntuali. Inoltre il reclamo appare in una certa misura contraddittorio laddove, con dovizia di particolari, si sforza di mettere in discussione la credibilità degli informatori sentiti dal giudice di prime cure, salvo poi fare leva sulle medesime dichiarazioni per supportare la fondatezza, sul piano indiziario, delle tesi sostenute



3.1 Con riguardo al lamentato storno di dipendenti, il Collegio rammenta che *“In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente né dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. Lo storno infatti non costituisce di per sé concorrenza sleale, sempre che non sia stato attuato con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgono di lavorare presso altra impresa. L'illiceità della concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine e necessaria la sussistenza del c.d. “animus nocendi”, nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il numero o la qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito. L'indagine sulla sussistenza del requisito in questione va condotta su di un piano puramente oggettivo ed il requisito medesimo deve essere desunto dalle circostanze di fatto nelle quali lo storno è avvenuto ed, in particolare, esso appare ravvisabile ove il comportamento dello stornante sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare se non supponendo nell'autore un animus nocendi, ossia l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda. Lo storno è illecito soltanto ove risulti provato che l'assunzione del dipendente altrui sia motivata esclusivamente dal fine di danneggiare l'altrui azienda e non anche quando il concorrente tenda ad ottenere per sé la prestazione di lavoro dell'altrui dipendente, il che sarebbe lecito nel rispetto del principio della libera circolazione del lavoro”*. (Trib. Torino Sez. P.I., 05/01/2006).

Ancora: *“affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l' ipotesi della concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con la finalità di danneggiare l' altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa. L'illiceità della condotta ex art. 2598 n. 3 c.c. dovrebbe quindi essere desunta dall'obbiettivo essenziale che l' imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista. Non basta infatti che l' atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l'acquisizione dei migliori collaboratori, ma è necessario che sia diretto a privarlo del frutto del “suo” investimento (Cass. 5671/98). Per individuare siffatta scorrettezza concorrenziale occorre innanzitutto considerare i mezzi utilizzati, valutando non solo le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati, ma anche e soprattutto gli effetti*



potenzialmente “destrutturanti” sull'altrui organizzazione aziendale e la conseguente parassitaria sottrazione di avviamento (Trib. Milano del 1° febbraio 2016).

Premesso quanto sopra, il Collegio condivide la valutazione del giudice di prime cure, nella parte in cui non ha ritenuto sufficientemente apprezzabile la sussistenza del requisito dell' *animus nocendi*, benché le modalità di reclutamento poste in essere da ESSSE CAFFE' possano *prima facie* richiamare alla mente taluni degli indici che la giurisprudenza adopera per accertare il carattere abusivo proprio della fattispecie di storno.

Al riguardo, indipendentemente dall'adesione alla teoria oggettiva o soggettiva che connota l'esame della ricorrenza predetto requisito, le carenti allegazioni della reclamante e l'insufficienza del quadro indiziario non consentono di ritenere accertato, neppure a livello di *fumus*, la sussistenza dell'*animus nocendi*.

Sotto il profilo soggettivo, la reclamante afferma in modo apodittico che la condotta della controparte sarebbe stata volta a indebolire la concorrente, ma non offre alcun elemento dal quale trarre la convinzione che la finalità principale di ESSSE CAFFE' fosse non già quella di dotarsi di una rete di vendita per mezzo della quale aggredire un dato mercato (fine che giustifica il reclutamento di personale altrui, posto che la competizione si basa fisiologicamente anche sul reclutamento di collaboratori già al servizio dei concorrenti), bensì quella di infliggere al concorrente un danno ingiusto, sotto forma di lesione quasi irreversibile della capacità di competere, essendo evidente che soltanto in quest'ultimo caso si può configurare un *animus nocendi* (in altri termini l'autore della condotta anticoncorrenziale deve porla in essere con il fine di causare al concorrente un pregiudizio superiore a quello che deriva normalmente dalla perdita di un dipendente).

Il giudizio non muta laddove si adotti un approccio teso a oggettivizzare il requisito dell'*animus*, non avendo la reclamante allegato specifici elementi idonei a testimoniare la verifica dell'effetto destrutturante a carico della propria organizzazione come conseguenza dell'iniziativa competitiva avversaria, effetto richiamato dalla giurisprudenza citata.



Al riguardo, infatti, non basta lamentare il “*cambio di casacca*” del capoarea Lazzarini e di quasi tutto il suo *team* di agenti, se poi non viene specificato che tipo di investimento fosse stato effettuato dalla reclamante per costituire la “rete vendita” di cui si lamenta lo spoglio: sul punto la prospettazione si rivela insufficiente, conseguendone l’impossibilità per il giudice di valutare la portata di un ipotetico storno. In proposito emergono poi le carenze, sempre a livello di allegazione, per quanto concerne (i) lo sforzo compiuto dalla reclamante per dotarsi di una nuova rete commerciale e (ii) le conseguenze di lungo termine per l’organizzazione aziendale derivanti dalla perdita dei collaboratori stornati.

Il Collegio osserva, a livello generale, come la sussistenza di un effetto destrutturante sia fondamentale per apprezzare l’antigiuridicità della condotta del concorrente, posto che soprattutto da esso può presumersi l’intento di vanificare l’altrui investimento ovvero di sottrarre l’avviamento legittimamente conseguito dall’imprenditore leso, circostanze che, di regola, si ripercuotono a danno del consumatore finale, legittimando così l’intervento dell’autorità giudiziaria.

In assenza di tali indicatori, di converso, la condotta dell’agente può essere provvisoriamente confinata nell’ambito della fisiologica competizione tra imprese, come avvenuto nel caso in esame.

A conferma della correttezza dell’analisi sopra effettuata, il dato associato al limitato numero di esercizi passati al concorrente (sette unità, secondo il doc. 10 ric.), a distanza di un semestre dai fatti narrati, appare significativo, nella misura in cui evidenzia una sostanziale assenza di ripercussioni a livello di forza della rete commerciale dell’odierna reclamante. Se detto effetto derivi principalmente dalla capacità della reclamante di reagire tempestivamente alla fuoriuscita dei propri collaboratori, sostituendoli con profili altrettanto validi, ovvero piuttosto dalla immediata fungibilità di tali soggetti, portatori (singolarmente e come membri di un *team*) di un limitato vantaggio competitivo, in questa sede è difficile accertarlo compiutamente, trattandosi di ricostruzioni causali incompatibili con una cognizione di tipo sommario. In ambo i casi, tuttavia, rileva la mancata percezione dei postumi della verifica di una apprezzabile lesione concorrenziale, con la conseguente impossibilità di accordare, allo stato, la tutela cautelare oggetto del ricorso.



3.2 Con riguardo al preteso sviamento di clientela, il Collegio deve premettere come la libera concorrenza poggi su iniziative quali l'avvicinamento di clienti altrui e la formulazione di proposte migliorative, attività lecite che non sono di regola sindacabili in sede giurisdizionale.

La reclamante sostiene che l'acquisizione della propria clientela sia stata resa possibile dallo sfruttamento delle informazioni riservate in possesso dell'ex agente Petroni, ma sul punto omette di indicare puntualmente le caratteristiche delle informazioni in questione e i motivi della rilevanza per l'azienda. Inoltre la reclamante non fornisce alcun elemento utile ad apprezzare l'incidenza del fatturato perso sul totale del fatturato realizzato nella zona di Brescia, rendendo impraticabile qualunque seria valutazione degli effetti prodotti dalle condotte esposte in narrativa.

Fermo il suddetto *deficit* di allegazione, da solo sufficiente a precludere l'accoglimento della domanda di inibitoria, non sfugge al Collegio come il ridotto e incontestato numero di clienti di cui la reclamante lamenta lo sviamento (al massimo sette bar), unito alla modestia del fatturato asseritamente perso (in tesi circa 50.000 euro, somma comunque contestata dalla controparte) si delinei quale fenomeno obiettivamente compatibile con uno scenario di fisiologico travaso di clientela da un *player* all'altro del mercato, avuto particolare riguardo alla normale operatività di una società per azioni.

Alla luce delle suesposte osservazioni un provvedimento giurisdizionale di inibitoria rischierebbe di alterare le normali dinamiche concorrenziali in modo ingiustificato e sproporzionato, al fine di porre rimedio a delle condotte, come esposte dalla reclamante, i cui effetti possono allo stato essere confinati entro l'area dell'irrelevanza economica, prima che giuridica.

4. Il Collegio rileva *ad abundantiam* l'insussistenza del *periculum in mora*.

Al riguardo, in primo luogo, deve essere esclusa la possibilità di ravvisare un *periculum in mora in re ipsa*. Tale tesi adombrata dalla reclamante, ove accolta, finirebbe per allargare a dismisura l'ambito applicativo del procedimento d'urgenza, non essendo peraltro confortata dalla giurisprudenza di merito, che in casi analoghi ammette la possibilità di trarre l'esistenza del *periculum* da indizi presuntivi, ma non giunge mai ad assumerlo *a priori* in base a considerazioni generali e astratte.



Orbene il meccanismo di operatività della presunzione richiede comunque l'allegazione di circostanze dalle quali dedurre logicamente la probabilità di verifica di un imminente risultato lesivo, dovendosi però trattare di indizi gravi, precisi e concordanti, che nel caso in esame non emergono. Anzi, invero, sotto il profilo del preteso storno di personale la reclamante non ha allegato alcun ulteriore contatto da parte della concorrente nei confronti di propri collaboratori, al di là del gruppo di persone transitate nell'estate del 2019, né si può riscontrare agli atti traccia di un tale proposito.

Parimenti, con riferimento all'asserito sviamento di clientela, il modesto numero di clienti passati alla controparte non ha subito modifiche in aumento nel periodo successivo al deposito dell'Ordinanza (la reclamante non ha prodotto alcun aggiornamento del doc. 10 prodotto in primo grado), potendosi ritenere oramai circoscritto l'eventuale pregiudizio che sarà accertato all'esito del giudizio di merito: dalle superiori considerazioni deriva un giudizio di sostanziale inutilità delle invocate misure interinali.

Inoltre l'odierna reclamata ha manifestato l'impegno, confermato in udienza, a non contattare i clienti rientranti nella zona precedentemente assegnata a Petroni, circostanza che conferma vieppiù l'insussistenza di quei requisiti di "imminenza e irreparabilità", che soli possono legittimare l'emissione dell'invocato provvedimento inibitorio.

5. La condanna alle spese segue alla soccombenza.

Le spese si liquidano, avuto riguardo alle previsioni del d.m. 55/2014 per i procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e complessità media nonché al concreto svolgimento della procedura, in euro 3.000,00 per compensi, importo da rimborsare a favore di ciascuno dei resistenti, oltre a spese generali e accessori di legge.

Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte di PELLINI CAFFE' S.P.A., in qualità di reclamante dichiarata soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P. Q. M.

Visti gli artt. 700 e 669 *terdecies* c.p.c. il Tribunale, decidendo in via cautelare e in camera di consiglio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

RIGETTA il reclamo e conferma l'ordinanza del 13.11.2019.

CONDANNA parte reclamante PELLINI CAFFE' S.P.A. a rifondere a parti reclamate, ESSSE CAFFE' S.P.A. e MASSIMILANO PETRONI, le spese di lite della presente fase, che si liquidano, per ciascuna parte reclamata, in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.



DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di PELLINI CAFFE' S.P.A. dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n.115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Brescia, 10 gennaio 2020

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto

